



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 27/09/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:

**LORELLI QUIRINO**, Presidente

**SERAIO GIUSEPPE**, Relatore

**DEMOZZI ANDREA**, Giudice

in data 27/09/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 159/2021 depositato il 09/11/2021

**proposto da**

Ricorrente\_1 Srl - P.IVA\_1

**Difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**Rappresentato da** Rappresentante\_1 - CF\_Rappresentante\_1

**Rappresentante difeso da**

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

**ed elettivamente domiciliato presso** Email\_1

**contro**

Ag.entrare - Riscossione - Trento

**elettivamente domiciliato presso** Email\_2

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 112 2020 0001574884 IMU 2012

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso notificato il 9.1.2021 Ricorrente\_1 s.r.l. unipersonale, adiva questa Corte Tributaria, avverso la cartella di pagamento n.° I112 2020 0001574884 00 emessa dall'AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE in ragione delle seguenti censure: 1) mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente Creditore; 2) decadenza della pretesa creditoria; 3) prescrizione dei crediti reclamati.

A mezzo della comparsa si costituiva l'AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE chiedendo il rigetto del ricorso, previa chiamata in giudizio del Comune di Agrigento Ufficio Tributi, quale ente impositore e contestando, in modo analitico, le censure della parte ricorrente con richiesta di declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva.

Autorizzata la chiamata, il predetto ente territoriale, nonostante, l'avvenuta notifica, non si costituiva in giudizio.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso, essendo risultato fondato, deve essere accolto.

Ed, infatti, il Collegio, esaminata la vertenza alla base delle disposizioni legislative, amministrative e giurisprudenziali esistenti in materia, reputa di condividere la tesi sostenuta, dalla parte ricorrente e, quindi, di accogliere il relativo gravame.

Sul punto, con carattere di decisiva assorbenza questa Corte rileva che, nel caso di specie, difetta la dimostrazione dell'avvenuta notifica degli atti prodromici all'emissione della cartella, come dedotto da Ricorrente\_1 s.r.l. unipersonale con conseguente decadenza del potere impositivo ed illegittimità della cartella impugnata.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte resistente AGENZIA delle ENTRATE-RISCOSSIONE.

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. liquida le spese di lite in favore del ricorrente nella misura di euro € 3.774,40, oltre spese generali (15% sul compenso totale), per € 566,16, oltre IVA e CAP di legge.